

Prot. 79 del 18-7-2012



## Città di Rapallo

Provincia di Genova

Prof. in USCITA del 12/07/2012

N. 0032107

Rapallo 11/07/2012

Raccomandata a.r.

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria

c/o Provincia di Genova  
Piazzale Mazzini 2  
16121 Genova

**OGGETTO: richiesta di parere ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n 131.**

**Dirigenza – Rispetto orario di lavoro.**

Il sottoscritto Sindaco Sig. Giorgio Costa, in qualità di rappresentante legale pro tempore del Comune di Rapallo, richiede parere, da trasmettere alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo, in merito:

- all'obbligatorietà, a carico del Dirigente, di prestare un'attività lavorativa così come prevista per il personale dipendente dell'Ente, pari a 36 ore settimanali,
- agli eventuali provvedimenti da assumere nel caso in cui risulti, attraverso gli strumenti di rilevazione elettronica delle presenze, una presenza in servizio inferiore all'orario di cui sopra.

IN VIA PRELIMINARE la Scrivente Amministrazione premette che l'argomento oggetto di parere ha riflessi diretti nella contabilità dell'ente e pertanto rientra in materie oggetto di funzioni consultive esercitate dalla Corte dei Conti ai sensi della legge 131/2003.

### IN DIRITTO

Visto l'art. 5 comma 4 del CCNL area Dirigenza del 22.02.2010, in base al quale il Dirigente deve, nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al ruolo di dirigente pubblico, organizzando ed assicurando il tempo di lavoro e la presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato;

Posto che, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del medesimo Contratto Collettivo Nazionale, *"I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con D.P.C.M. 28/11/2000, in quanto applicabile"*;

Visto il codice di comportamento *de quo*, ove dispone, all'art. 2 comma 3, che *"Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energia allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini ed assume le responsabilità connesse ai propri compiti"*;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17 CCNL 1994 - 1997- personale non Dirigente -, come integrato dall'art. 45 CCNL 2002 – 2005, l'orario ordinario di lavoro per il personale dipendente degli Enti Locali è pari a 36 ore settimanali;

Posto che tuttavia non vi è, all'interno del CCNL del personale dirigente – Comparto Regioni – Autonomie Locali – alcuna indicazione in merito all'effettiva e puntuale quantificazione dell'orario ordinario minimo al quale i Dirigenti debbano obbligatoriamente uniformarsi, né si ravvisano, relativamente agli obblighi correlati al rispetto dell'orario di lavoro, disposizioni sanzionatorie in termini di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 D.Lvo n. 165/2001;

Considerato infatti che, come disposto dal citato art. 21, è fonte di responsabilità dirigenziale il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze di opportuno sistema di valutazione, ovvero l'inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente, causa, quest'ultima, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, di eventuale revoca dell'incarico conferito. Nulla, al contrario, si evince in termini di prestazione minima oraria, qualora gli obiettivi vengano, in ogni caso, positivamente perseguiti.

Sul punto, si noti altresì quanto dedotto in sede di orientamenti applicativi, dall'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, la quale, con parere n. All52 del 28/11/2011 evidenzia come *"in materia di orario di lavoro del personale con qualifica dirigenziale ... omissis ... nell'ambito degli orientamenti applicativi che il nuovo sistema ... omissis ... pur basato sull'autoresponsabilizzazione del dirigente che fissa autonomamente il suo orario di lavoro in relazione ai compiti ed agli obiettivi affidatigli, non esclude la possibilità per il datore di lavoro o pubblico di assumere iniziative per l'accertamento delle presenze e delle assenze dal servizio dei dirigenti, anche ai fini della valutazione annuale del dirigente e dell'erogazione della retribuzione di risultato"*.

Tutto quanto premesso e ritenuto, la Civica Amministrazione, in persona del rappresentante legale pro tempore, Sig. Sindaco Giorgio Costa,

**INSTA**

Alla Ill.ma S.V., affinché, alla luce del quadro normativo testè delineato ed al fine di adottare la più corretta interpretazione giuridica alla fattispecie in esame, indichi:

- se sussiste in capo al personale avente qualifica dirigenziale l'obbligo del rispetto di un orario di lavoro ordinario minimo di 36 ore settimanali regolarmente attestate dal sistema automatizzato di rilevazione presenze;
- in caso di risposta affermativa, quali provvedimenti la scrivente amministrazione debba porre in essere in caso di violazione del predetto orario, al fine di evitare che possano configurarsi gli estremi di danno erariale.

**Il Sindaco**

**Giorgio Costa**

